DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1988

relativa alle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(88/443/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio, del 2 febbraio 1988, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider) (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 328/88 prevede che il programma comunitario si applicherà alle zone che soddisfano ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nel rispetto delle soglie fissate dall'articolo 4, paragrafo 1 del medesimo regolamento;

considerando che le zone che possono beneficiare del programma comunitario devono formare oggetto di una domanda dello Stato membro interessato; che la Repubblica federale di Germania ha presentato alla Commissione una domanda in tal senso per il bacino d'occupazione Saarbrücken (Saarland);

considerando che questa zona risponde ai criteri summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il bacino d'occupazione Saarbrücken (Saarland) nella Repubblica federale di Germania soddisfa ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, alle soglie di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 328/88. Il programma comunitario previsto da tale regolamento si applica pertanto a tale zona.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1988.

Per la Commissione

Peter SCHMIDHUBER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 33 del 5. 2. 1988, pag. 1.